

**NUOVI CRITERI PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART.16 DELLA L. 56/1987**

I presenti criteri sostituiscono quelli adottati con deliberazione della Giunta regionale n. 66-12963 del 5 luglio 2004, integrata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2-14303 del 9 dicembre 2004. Nel calcolo del punteggio della graduatoria si prescinde dalla durata dello stato di disoccupazione, ritenuto come elemento opzionale dal comma 3 dell'articolo 45 della L.R. 34/2008.

REQUISITI

Per partecipare alla selezione prevista dagli avvisi pubblici ex art. 45, comma 1 della L.R. n. 34/2008 occorre essere:

- maggiorenni e in regola con l'assolvimento dell'obbligo scolastico; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero è necessario chiederne il riconoscimento all'Ente territoriale preposto (la sede regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel caso della scuola dell'obbligo), che ne determina l'equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, con un analogo titolo presente nell'ordinamento italiano;
- in stato di disoccupazione o privi di occupazione per le richieste di lavoro a tempo determinato;
- in stato di disoccupazione, privi di occupazione o occupati per le richieste di lavoro a tempo indeterminato;
- in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego (godimento dei diritti politici, regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva, non essere stato interdetto dai pubblici uffici, ecc.);
- in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dall'offerta di lavoro cui ci si intende candidare;
- in possesso di permesso CE per lungo soggiornanti (carta di soggiorno), status di rifugiato o di protezione sussidiaria, se cittadini stranieri non comunitari, salvo i casi di familiari non comunitari di cittadini UE, che hanno titolo ad accedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

La condizione di persona priva di occupazione, non registrata come disoccupato presso un Centro per l'Impiego e senza alcun tipo di lavoro, al netto delle prestazioni occasionali e dei rapporti speciali quali tirocini e assimilati, va autodichiarata, specificando di non aver in corso attività di carattere autonomo.

Per occupato si intende la persona in possesso di un qualsivoglia impiego, anche temporaneo, di tipo subordinato o autonomo, al netto delle prestazioni occasionali e dei rapporti speciali quali tirocini e assimilati.

L'avviso pubblico è gestito dall'Agenzia Piemonte Lavoro tramite il singolo Centro per l'Impiego per le richieste di carattere locale, o in forma coordinata con i Centri per l'Impiego coinvolti per le richieste che interessano più bacini del lavoro fino al livello regionale.

GRADUATORIA

Ad ogni persona che partecipa all'avviamento a selezione **sono attribuiti d'ufficio 100 punti**.

Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto **1 punto per ogni 1.000 euro di reddito certificato dall'ISEE**, fino ad un massimo 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda se superi o meno i 500 euro.

Alle persone con attestazione ISEE non valida o non riconoscibile, vengono esclusi dalla graduatoria, considerato che il riscontro della veridicità dell'autocertificazione, viene effettuato nel momento dell'avviamento a selezione degli aventi diritto, pertanto risulta impossibile applicare la decurtazione automatica di 25 punti, in quanto la graduatoria definitiva risulta immodificabile, pertanto si procede con lo scarto della domanda di adesione.

Sono inoltre attribuiti:

- 8 punti a coloro che risultano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015. Tale requisito dovrà essere posseduto in data precedente rispetto a quella prevista per la raccolta delle adesioni.
- 4 punti ai soggetti privi di occupazione non registrati presso i Centri per l'Impiego.
- 0 punti ai soggetti occupati.

Risulta **primo in graduatoria** chi possiede il **punteggio più alto**.

Nel caso si verifichi **parità di punteggio** ha la precedenza la persona più **anziana**.

Per le assunzioni a tempo indeterminato si attribuisce un diritto di precedenza ai lavoratori precedentemente assunti con contratto a termine della durata di almeno sei mesi ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987 presso la medesima amministrazione, entro e non oltre i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, purché gli interessati abbiano manifestato la loro disponibilità in merito al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione, e le mansioni richieste corrispondano a quelle già espletate in esecuzione del rapporto a termine, ai sensi del punto 3.4 della Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica